



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento

per la costituzione e la ripartizione
del fondo incentivi per funzioni tecniche
di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016

(approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 101 in data 9 dicembre 2019)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, di seguito semplicemente “Regolamento”, definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo previsto dall’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. da parte della Città metropolitana di Venezia, di seguito rispettivamente denominati “Fondo”, “Codice dei contratti” ed “Ente”.

Art. 2 - Costituzione e finanziamento del Fondo

1. Nel Fondo confluisce una percentuale, come stabilita nella tabella di cui al successivo comma 4, dell’importo, al netto dell’IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche, posto a base di gara per l’acquisizione di opere o lavori, forniture e servizi, **con esclusione:**
 - a) di quelli concernenti i contratti esclusi ai sensi dell’art. 17 del Codice dei contratti;
 - b) delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, e come tali non oggetto di specifica previsione progettuale nel programma triennale delle opere pubbliche od in quello biennale delle forniture e servizi;
 - c) dei servizi legali, dei servizi di ingegneria ed architettura e di natura intellettuale, a prescindere dal loro valore;
 - d) delle opere o lavori, forniture e servizi con importo a base di gara (al netto dell’IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche) inferiore a 40.000 euro;
 - e) delle opere o lavori e dei servizi in concessione, nonché delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture in amministrazione diretta o comunque per la cui acquisizione non si ricorra a gara con metodo procedimentalizzato dal Codice dei contratti; non rientrano tra i metodi procedimentalizzati le indagini di mercato, comprese quelle attraverso strumenti di *e-procurement*;
 - f) dei servizi e forniture per i quali non sia nominato il direttore dell’esecuzione, secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 3/2016 ed eventuali successivi loro aggiornamenti;
 - g) delle attività legate alle mere forniture di luce, acqua, gas e telefonia; in caso di appalti consistenti anche nella lavorazione di tali forniture, la quota afferente il Fondo viene calcolata con riferimento ai soli costi dei lavori dedotti nel relativo quadro economico, salvo non sia da escludere ai sensi delle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).
2. Le risorse che alimentano il Fondo devono trovare specifica previsione all’interno del quadro economico delle singole opere o lavori, forniture e servizi di cui al comma 1 approvato nell’ambito dei documenti progettuali previsti dalla vigente normativa, ancorché suddivisi in lotti, purché funzionali o prestazionali. Il relativo impegno di spesa viene assunto con la determinazione a contrattare di cui all’art. 192 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. L’ammontare delle risorse destinate al Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica per effetto dei ribassi sortiti in sede di gara o comparazione di offerte, né in caso di varianti, salvo siano in aumento rispetto all’originario importo a base d’asta, in tal caso rideterminandosi la complessiva base di calcolo della percentuale di cui al primo comma.
4. La percentuale di cui al primo comma viene così determinata:

OPERE O LAVORI

Importo a base di gara	Percentuale da destinare al Fondo
da € 40.000 fino a € 1.000.000	2 %
oltre € 1.000.000 fino a € 5.548.000*	1,8 %
oltre € 5.548.000 * fino a € 25.000.000	1,4 %
oltre € 25.000.000	1,2 % calcolato in ogni caso su importo pari a 25.000.000

**La soglia di rilevanza comunitaria di € 5.548.000 deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte della Commissione europea.*

SERVIZI E FORNITURE

Importo a base di gara	Percentuale da destinare al Fondo*
da € 40.000 fino a € 221.000**	2 %
oltre € 221.000** fino a € 1.000.000	1,8 %
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000	1,4 %
oltre € 5.000.000	1,2 % calcolato in ogni caso su importo pari a 5.000.000

** In caso di servizi continuativi da rendersi in più annualità, deve essere considerato l'intero importo, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara e non il singolo rateo annuo.*

*** La soglia di rilevanza comunitaria di € 221.000 deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte della Commissione europea.*

- In caso di contratti misti, si applicano le percentuali riferite alla tipologia che ne caratterizza l'oggetto principale, da determinarsi in base al valore più elevato tra quelli delle singole parti, salvo che nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, nel qual caso si applicano le percentuali stabilite per le opere o lavori.
- L'80% del Fondo è ripartito tra i dipendenti dell'Ente, secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento.
- Il restante 20% del Fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di

ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici (anche in settori diversi da quelli che hanno concorso alla costituzione del Fondo).

8. Le opere o lavori, le forniture ed i servizi finanziati con risorse europee o comunque a destinazione vincolata concorrono al Fondo solo con la percentuale di cui al precedente comma, salvo sia ammessa la rendicontazione anche della quota dell'80% di cui al comma 6.

Art. 3 - Attività incentivate

1. La quota dell'80% del Fondo viene destinata all'incentivazione delle seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti, intendendosi per tale la predisposizione del programma triennale delle OO.PP. e biennale dei servizi e forniture che abbia almeno richiesto: analisi del fabbisogno; possibili soluzioni progettuali con eventuali rispettive criticità ed opportunità; previsione di spesa; crono programma di massima;
 - b) di verifica preventiva dei progetti, intendendosi per tale la validazione e l'attività propedeutica prevista dall'art. 26 del Codice dei contratti;
 - c) di predisposizione e controllo delle procedure di gara e stipulazione del contratto, intendendosi per tali quelle relative al capitolato tecnico-amministrativo, alle determinazioni a contrarre, ai bandi, alle lettere di invito;
 - d) di esecuzione dei contratti pubblici, intendendosi per tali quelle svolte dal direttore lavori, dal direttore dell'esecuzione, dal Collaudatore, dal Verificatore e dagli eventuali rispettivi collaboratori;
 - e) di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) e dei relativi collaboratori, intendendosi per tali quelle svolte ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti.

Art. 4 - Personale incentivato

1. La quota di cui al precedente articolo viene ripartita tra i dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività ivi elencate, organizzati nei gruppi di lavoro di cui al successivo articolo, e precisamente:
 - a) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, della verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti, della redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito ed, in generale, degli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto e di stipula del relativo contratto;
 - b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) personale incaricato quale R.U.P.;
 - d) personale incaricato quale collaboratore, tecnico o amministrativo, degli incaricati di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2. Non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5, venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, la pertinente quota incentivante non è soggetta a redistribuzione e costituisce economia, salvo che per le quote imputabili ad IRAP a carico dell'Ente.

Art. 5 - Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro previsti dal Regolamento sono costituiti da personale che contribuisce, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera o lavoro, fornitura e servizio di riferimento.
2. La composizione ed eventuale variazione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente competente in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura di riferimento, sentito il RUP, secondo criteri di equa ripartizione, tenuto conto delle competenze professionali richieste dal singolo lavoro od opera, fornitura e servizio.
3. Ove possibile, il provvedimento di costituzione ed eventuale modifica del gruppo deve precedere l'effettivo esercizio delle attività di ogni suo singolo componente; in caso contrario, deve comunque richiamare la disposizione di servizio con la quale il preventivo incarico è stato attribuito.
4. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da acquisire ed il relativo finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo afferente il Fondo, determinato ai sensi del precedente art. 2;
 - le funzioni ed i termini di conclusione delle attività attribuite ai singoli componenti;
 - il nominativo e il ruolo dei componenti, con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote individuali di cui al successivo art. 6.
5. L'inserimento nel gruppo di lavoro di personale appartenente a servizi diversi da quelli di riferimento del dirigente individuato ai sensi del precedente comma 2, avverrà su designazione del dirigente del servizio di rispettiva appartenenza, che vi provvederà in base ai medesimi criteri.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad effettuare le relative verifiche.

Art. 6 - Ripartizione della quota incentivante

1. La ripartizione della quota dell'80% del Fondo afferente ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura tra gli appartenenti al gruppo di cui al precedente articolo è effettuata in base alle aliquote riportate nelle tabelle allegate 1 e 2 al Regolamento.
2. In caso di contratti misti, si applicano le percentuali riferite al tipo di appalto che ne caratterizza l'oggetto principale, da determinarsi in base al valore più elevato tra quello delle singole parti, salvo che nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, nel qual caso si applicano le percentuali stabilite per le opere o lavori.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione della quota dell'80% del Fondo afferente ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura richiede che sia accertato lo svolgimento delle attività assegnate ai componenti del gruppo di cui al precedente articolo 5.

2. Presupposto per il riconoscimento degli incentivi è in ogni caso la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura; conseguentemente non si dà luogo alla corresponsione di incentivi in ogni caso di gara non aggiudicata e/o successivo contratto non sottoscritto.
3. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di opere o lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori nella fase di predisposizione e controllo del bando, al RUP ed al rimanente personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione di lavori od opere, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai rispettivi collaboratori è ridotto della percentuale prevista nella tabella di cui al successivo comma 6.
5. Qualora in fase di realizzazione dei lavori od opere si verificano danni a cose o a persone o non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti, al Responsabile del procedimento, al Direttore dei lavori, al Collaudatore, e rispettivi collaboratori sarà corrisposto un incentivo decurtato della percentuale prevista nella tabella di cui al successivo comma 6.
6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota del direttore dell'esecuzione, del RUP, del Verificatore e rispettivi collaboratori, è ridotto della percentuale prevista nella sotto riportata tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione (danni compresi)	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

7. L'accertamento completamente o parzialmente negativo è preceduto dal contraddittorio con i dipendenti interessati e non esclude le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili connesse alle mancanze riscontrate.
8. Le somme non liquidate a seguito accertamento completamente o parzialmente negativo non sono oggetto di diversa ripartizione nel Fondo e costituiscono economie, salvo che per le quote imputabili ad IRAP a carico dell'Ente.
9. Il dirigente competente in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura di riferimento:
 - esegue l'accertamento di cui ai precedenti commi evidenziando la data di maturazione degli importi dovuti in base alla tempistica di cui al successivo articolo e sottoscrivendo dettagliata scheda riassuntiva per ogni attività, fase e soggetto considerati dal Regolamento, che allegherà o richiamerà nell'atto di liquidazione di cui al successivo alinea;

- determina e liquida gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione e degli esiti dell'accertamento di cui ai precedenti commi.

Art. 8 – Tempistica della liquidazione ed erogazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi prevista al precedente articolo viene effettuata alle seguenti scadenze:

a) per opere o lavori:

- per le fasi di programmazione della spesa di investimento, di valutazione preventiva del progetto e di predisposizione e controllo degli atti di gara: intera quota ad avvenuta sottoscrizione del contratto;
- per le attività connesse all'esecuzione di lavori (es. direzione lavori): intera quota al termine dei lavori. Nel caso di lavori che investono più annualità, sarà corrisposta una quota proporzionale al rateo annuo di esecuzione del lavoro nel rispetto degli stati di avanzamento lavori (SAL) emessi;
- per le attività svolte successivamente alla conclusione dei lavori (es. collaudo, certificato di regolare esecuzione, con certificazione delle somme da portare ad incremento patrimoniale in caso di beni da patrimonializzare e l'acquisizione dell'importo dovuto in caso di finanziamento di terzi, ecc.): intera quota al termine dell'attività;
- per l'attività di RUP: 1/3 ad avvenuta stipulazione del contratto; 1/3 a conclusione dei lavori o, nel caso di lavori che investono più annualità, in proporzione agli stati di avanzamento lavori (SAL) emessi; il saldo (1/3) alla conclusione di tutte le attività di competenza.

Per conclusione dell'opera o dei lavori si intende l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

b) per servizi e forniture:

- per le fasi di programmazione della spesa di investimento, di valutazione preventiva del progetto e di predisposizione e controllo degli atti di gara: intera quota ad avvenuta sottoscrizione del contratto;
- per le attività connesse all'esecuzione: intera quota a conclusione del servizio e/o della fornitura. In caso di servizi continuativi sarà corrisposta una quota proporzionale al rateo annuo di esecuzione del servizio;
- per l'attività del Responsabile Unico del Procedimento: 50% ad avvenuta stipulazione del contratto, 50% a conclusione del servizio e/o della fornitura.

Per conclusione del servizio e/o della fornitura si intende la certificazione finale recante la verifica di conformità, delle eventuali economie di spesa e delle somme da portare ad incremento patrimoniale in caso di beni da patrimonializzare e l'acquisizione dell'importo dovuto in caso di finanziamento di terzi.

2. Le quote del Fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai componenti del gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 5, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente articolo, non costituiscono economie ma incrementano la quota del 20% del Fondo di cui al comma 6 del precedente art. 2, salvo che per le quote imputabili ad IRAP a carico dell'Ente.

3. Gli importi incentivanti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Ente.
4. Gli incentivi lordi complessivamente maturati alle scadenze di cui al precedente primo comma nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ricevuto nel corso dello stesso anno, compresi i compensi correlati al sistema della performance.
5. Il rispetto del limite di cui al precedente comma è garantito dal Servizio addetto alle competenze stipendiali, che tratterà le eventuali eccedenze liquidate in corso d'anno, con saldo, a fine esercizio, nella misura consentita. Le eventuali quote eccedenti il limite consentito risultanti dal saldo di fine esercizio non vengono redistribuite e vanno in economia, salvo che per le quote imputabili ad IRAP a carico dell'Ente.

Art. 9 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e stipulazione del contratto svolte dal personale della stazione unica appaltante dell'Ente nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è dovuta, ove previsto nella relativa convenzione, una somma pari ad un quarto delle percentuali stabilite dal comma 4 del precedente art. 2, da distribuire in quote individuali graduate dal responsabile del procedimento in relazione al singolo apporto preventivamente definito. Il dirigente responsabile della stazione unica appaltante costituisce il gruppo di lavoro, accerta e liquida gli incentivi di cui al primo comma, nel rispetto di tutte le modalità e condizioni previste dal Regolamento, solo una volta introitati i corrispondenti importi dovuti dall'Ente convenzionato, che non afferiscono al Fondo.

Art. 10 - Norme finali, entrata in vigore, disciplina transitoria

1. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicazione che seguirà all'avvenuta esecutività, ai sensi di legge, della delibera di adozione.
2. Con l'entrata in vigore del Regolamento è da intendersi abrogata l'analoga precedente disciplina dettata con il vecchio Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'allora Provincia di Venezia, approvato con delibera di G.P. n. 2010/230 del 29/12/2010, successivamente modificato con delibera di G.P. n. 82/2011 del 22/06/2011 e con delibera del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale n. 87/2015 del 27/08/2015.
3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti (19.04.2016) ma prima del Regolamento, si procederà alla costituzione del Fondo ed alla liquidazione delle somme al medesimo afferenti alle condizioni e con le modalità di cui ai precedenti articoli solo ove le relative risorse siano state preventivamente previste nel quadro economico del corrispondente progetto o programma di acquisizioni. In tal caso la costituzione del gruppo di lavoro potrà essere oggetto di ricognizione a posteriori rispetto all'attività svolta, fermi i limiti individuali di cui al quarto comma del precedente art. 8.
4. È esclusa, in ogni caso, l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a bandi, avvisi od inviti anteriori alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti.

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo in caso di opere o lavori (1)

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		4%	2,5%	4%	10,5%
Collaborazione tecnica di supporto al RUP****		2,5%		2,5%	5%
Collaborazione amministrativa di supporto al RUP****		0,5%	2%	2,5%	5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori* (ivi inclusa l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudo/Certificato regolare esecuzione**				10%	10%
Altri Collaboratori tecnici ***	1,5%	1,5%	0,5%	8%	11,5%
Altri Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,5%	1,5%	10%	6%	19%
<p>* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori (Direttore operativo; Ispettore di Cantiere), fermo restando l'importo complessivo del 27%, la percentuale di ciascuno è ripartita a cura del dirigente in sede di costituzione del gruppo di lavoro. ** La percentuale del 10% rimane invariata sia in caso di collaudo che di certificazione di regolare esecuzione. *** In assenza di collaboratori per l'attività specifica, la relativa quota viene redistribuita dal dirigente in sede di costituzione del gruppo di lavoro in base alle incombenze attribuite.</p>					

(1) In caso di più incaricati o collaboratori assegnati alla medesima fase, la quota viene preventivamente ripartita in sede di costituzione del gruppo di lavoro a seconda delle incombenze attribuite, al netto delle quote imputabili al dirigente ed all'eventuale personale esterno all'Ente.

(TABELLA 2)***Ripartizione del Fondo in caso di servizi e fornitura di beni (1)***

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	12%	22%
Direttore dell'esecuzione			25%	25%
Direttore operativo**			5%	5%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,0%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,0%	10%	10%	21%
<i>Totale</i>				100%
<i>**In assenza, la relativa quota viene redistribuita dal dirigente in sede di costituzione del gruppo di lavoro in base alle incombenze attribuite.</i>				

(1) In caso di più incaricati o collaboratori assegnati alla medesima fase, la quota viene preventivamente ripartita in sede di costituzione del gruppo di lavoro a seconda delle incombenze attribuite.